AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente

ORDINANZA n° 1776 del 25/08/2009 Prot. n° 126727

Oggetto:	D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale. **Ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano.** Impianto di Termovalorizzazione ubicato in Montale via W. Tobagi. DIFFIDA.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con il quale è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art. 19 comma 1;

VISTO in particolare l'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale";

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per la gestione del termovalorizzatore di Montale dal SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale di cui al prot. n° 58576 del 07/11/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008 e prot. n° 20352 del 29/04/2009;

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanze n° 2069 del 30/10/2007, Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008 e Ordinanza n° 892 del 29/04/2009;

VISTA la nota ns. prot. n. 89176 del 11/06/2009 con la quale la ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano, in qualità di gestore dell'impianto, comunica che nella giornata del 09/06/2009 i valori medi su 10 minuti del parametro CO (monossido di carbonio) misurati sulla linea 3 superiori al limite di 150 mg/Nm^3 sono stati pari al 6% a fronte del restante 94% di valori risultati inferiori al limite medesimo;

VISTA la nota dell'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia acquisita agli atti con prot. n. 119010 del 10/08/2009 con la quale, in seguito alla specifica richiesta di questa Amministrazione, comunica gli esiti della verifica ispettiva che sinteticamente si possono riassumere in:

- accertamento e conferma dell'avvenuto superamento, nella giornata del 09/06/2009, del valore limite per il parametro CO (monossido di carbonio);
- necessità di acquisire, da parte del gestore dell'impianto, di una procedura gestionale dell'impianto tale da ridurre al minimo il protrarsi nel tempo degli episodi che possono comportare il superamento dei limiti del monossido di carbonio;

VISTA la nota di questa Amministrazione di cui al prot. n. 120543 del 12/08/2009 con la quale si invitava la ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano alla trasmissione, entro e non oltre il 31/08/2009, di idonea documentazione che

individui una modalità gestionale dell'impianto medesimo tale da ridurre al minimo il protrarsi nel tempo degli episodi che possono comportare il superamento dei limiti del parametro CO (monossido di carbonio);

VISTA la nota ns. prot. n. 227832 del 22/12/2008 con la quale la soc. Ladurner S.p.A. comunica l'indirizzo di seguito riportato quale recapito in luogo della sede legale: Ladurner S.p.A. c/o Inceneritore di Montale via W. Tobagi, 16 – 51037 MONTALE;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 229 del 15/06/2009, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

VISTO tutto quanto sopra e considerata la necessità di diffidare la ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano al rispetto delle condizioni generali contenute nell'A.I.A. e nella legislazione di settore al fine di assicurare la corretta conduzione dell'impianto;

DIFFIDA

La ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano dal non ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nell'A.I.A., di cui agli atti citati nella parte narrativa del presente atto, e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 133/2005 ed in particolare al rispetto dei limiti emissivi per il parametro CO (monossido di carbonio);

INTIMA

La ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano a trasmettere a questa Amministrazione e all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia, entro e non oltre il 31/08/2009, idonea documentazione inerente la specifica modalità gestionale dell'impianto tale da ridurre al minimo il protrarsi nel tempo degli episodi che possono comportare il superamento dei limiti del monossido di carbonio;

DISPONE

Di notificare il presente atto alla ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano presso il termovalorizzatore di Montale via W. Tobagi Comune di Montale;

Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Montale e all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, legge 241/90 la ditta può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto all'autorità competente, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

LG/

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi

PROVINCIA DI PISTOIA - AMBIENTE -